



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI RESIDENZIALI

DI ANZIANI, INABILI E ADULTI

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 5/10/2017)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso ai Servizi residenziali socio-assistenziali di anziani, inabili e adulti presso strutture residenziali socio-assistenziali iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e convenzionate con il Comune di Ragusa, ai fini dell'integrazione della retta di ricovero.

Art. 2

Finalità

La finalità dei Servizi di cui al presente Regolamento è quella di garantire la necessaria assistenza di tipo continuativo e residenziale a coloro i quali non siano in grado di condurre vita autonoma e sicura al proprio domicilio, per limitazioni fisiche e/o economiche e/o sociali, ritenendo il ricovero in una struttura residenziale socio-assistenziale (case di riposo, case protette) la soluzione assistenziale che più e meglio di altre risponde alle loro esigenze di cura e tutela e contribuisce al miglioramento della qualità di vita.

Art. 3

Destinatari

Destinatari dei Servizi sono gli anziani, gli inabili e gli adulti autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti residenti nel Comune di Ragusa da almeno due anni.

Art. 4

Istanza di ammissione

Per essere ammessi ai Servizi residenziali socio-assistenziali con integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di Ragusa gli interessati (o chi ne esercita la tutela giuridica) devono presentare istanza su apposito modulo.

L'istanza, presentata di norma dopo il ricovero nella struttura prescelta, può essere avanzata prima di questo, ma viene rigettata qualora entro sessanta giorni il richiedente non abbia fatto accesso nella struttura.

Il Servizio Sociale Professionale procede annualmente alla valutazione del bisogno assistenziale dei beneficiari dei servizi residenziali, anche ai fini della eventuale stesura della graduatoria di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Valutazione delle istanze

L'Ufficio di Servizio Sociale effettua un primo esame dell'istanza, relativa al possesso dei requisiti economici per l'ammissione ai Servizi.

Se l'esito di tale esame è positivo, il Servizio Sociale Professionale, tramite colloquio con il richiedente e/o i familiari o chi ne esercita la tutela giuridica, effettua la valutazione tecnica per gli aspetti socio-assistenziali ed esprime il proprio parere in merito all'ammissione o al rigetto dell'istanza, motivandoli.

Se non sussistono i requisiti economici per l'ammissione ai Servizi, l'Ufficio di Servizio Sociale invia una comunicazione di rigetto ai sensi del successivo art. 8.

I parametri che il Servizio Sociale Professionale prende in considerazione per effettuare la valutazione dell'ammissibilità delle istanze comprendono l'analisi della rete familiare (presenza di figli o di altri parenti di riferimento), l'essere sottoposti ad un istituto giuridico di tutela, la condizione fisica di autosufficienza totale, parziale o nulla, l'età.

Qualora non vi sia la copertura finanziaria sufficiente all'ammissione di tutte le istanze pervenute, il Servizio Sociale Professionale procede alla stesura di una graduatoria, secondo i criteri descritti nell'Allegato A al presente Regolamento. Tale graduatoria può essere aggiornata con cadenza semestrale.

Art. 6

Ammissione

Per le istanze valutate come ammissibili ai sensi del precedente art. 5 l'Ufficio di Servizio Sociale predispone il conseguente atto amministrativo e l'ammissione decorre dal mese successivo a quello in cui l'istanza è stata protocollata, salvo diversa indicazione del Servizio Sociale Professionale, e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, prorogata d'ufficio fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

A coloro che vengono ammessi ai Servizi residenziali nei mesi di novembre e dicembre l'ammissione è concessa, salvo diversa indicazione del Servizio Sociale Professionale, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione, prorogata ai sensi del comma precedente.

Entro il 28 febbraio di ogni anno tutti i beneficiari del contributo devono essere in possesso di Attestazione ISEE relativa all'anno in corso.

Per le istanze ammesse, sull'importo della retta giornaliera di ricovero, l'Ufficio di Servizio Sociale calcola la Quota Utente (di seguito Q.U.) e la Quota Comune (di seguito Q.C.) ai sensi del successivo art. 7 e invia una comunicazione all'utente e alla struttura che lo ospita, indicando gli importi determinati nonché le date di concessione e di scadenza del Servizio.

La Q.U. viene versata direttamente dall'utente alla struttura che lo ospita, secondo le modalità da questa indicate, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento, men-

tre la Q.C. viene corrisposta dal Comune di Ragusa alla struttura convenzionata, dietro presentazione di regolare fattura o nota di debito e previa verifica della corrispondenza tra questa e le comunicazioni di cui al successivo art. 13.

Oltre alla Q.U. la struttura non può chiedere al beneficiario altre somme, a nessun titolo.

Qualora il Servizio Sociale Professionale ravvisi per una istanza il carattere d'urgenza, l'Ufficio procede immediatamente all'ammissione, motivandola. Il carattere d'urgenza sussiste quando le condizioni di vita, psico-fisiche e socio-economiche del richiedente configurano un rischio serio e reale per la sua salute e/o l'incolumità, in assenza di qualunque altra e idonea soluzione assistenziale.

Art. 7

Criteri di calcolo della Quota Utente e della Quota Comune

L'importo giornaliero della retta di ricovero, così come definito all'art. 10, viene scisso nella Quota Utente (Q.U.) e nella Quota Comune (Q.C.). La differenza tra l'importo della retta giornaliera e la Q.U. costituisce la Q.C. e determina l'ammontare del contributo concesso dal Comune di Ragusa ai beneficiari dei Servizi residenziali.

Il calcolo della Q.U. giornaliera viene effettuato come segue:

- 1) alla somma netta di tutti i trattamenti economici annui goduti dal richiedente, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o Stati Esteri, viene sottratta una quota per le spese personali, pari ad € 2.400,00 annui (€ 200,00 per dodici mensilità), e dividendo il risultato per trecentosessantacinque;
- 2) in presenza di patrimonio mobiliare del richiedente, così come rilevabile dall'ISEE:
 - a. superiore alla franchigia e fino ad € 10.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del dieci per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - b. superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 20.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del venti per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - c. superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 30.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del quaranta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - d. superiore ad € 30.000,00 e fino ad € 40.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del sessanta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;

- e. superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 50.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata dell'ottanta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - f. superiore ad € 50.000,00, l'istanza è rigettata.
- 3) Qualora la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 2), lett. a., b., c., d. ed e. risulti uguale o superiore all'intero importo della retta giornaliera di ricovero, o qualora la Q.C. risulti di importo pari od inferiore ad € 2,00, l'istanza è rigettata.
 - 4) Qualora la Q.U. calcolata ai sensi del precedente punto 1) sia superiore al sessanta per cento dell'importo giornaliero della retta di ricovero, non viene aumentata la Q.U., ma decurtata la Q.C. nelle percentuali indicate al punto 2) lett. a., b., c., d. ed e.
 - 5) in presenza di patrimonio immobiliare, così come rilevabile dall'ISEE, superiore o uguale ad € 100.000,00, al netto della detrazione, l'istanza è rigettata.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di cui al presente articolo, la persona interessata può, in qualsiasi momento, presentare all'Ufficio di Servizio Sociale un'apposita istanza di rideterminazione della Q.U. In caso di parere positivo e adeguatamente motivato da parte del Servizio Sociale Professionale, vistato dal Dirigente del Settore, l'Ufficio procede di conseguenza.

Art. 8

Rigetto dell'istanza e ricorso

Qualora l'Ufficio di Servizio Sociale decida per il rigetto dell'istanza, ne darà formale comunicazione all'interessato o a chi ne esercita la tutela giuridica, indicandone i motivi.

Contro la decisione adottata l'interessato o chi ne esercita la tutela giuridica può presentare ricorso entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, all'Ufficio di Servizio Sociale.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso il Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale decide in merito, con provvedimento motivato. Nel caso in cui il Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale ritenga opportuno, prima che siano trascorsi i termini, acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove valutazioni tecniche, ne darà comunicazione scritta all'interessato, interrompendo i termini del procedimento.

Il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicato per iscritto all'interessato o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Art. 9

Revoca del beneficio

L'ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali decade:

- 1) per decesso del beneficiario;
- 2) a seguito di dimissioni volontarie;
- 3) per il venir meno delle condizioni economiche e/o fisiche e socio-assistenziali che vi hanno dato diritto;
- 4) per ingiustificata assenza del beneficiario dalla struttura che si protragga oltre il quinto giorno o per la fruizione parziale dei servizi residenziali;
- 5) per inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 12.

Le circostanze di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) sono valutate dal S.S.P.; l'eventuale revoca viene comunicata per iscritto al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica e alla struttura che lo ospita.

Art. 10

Determinazione della retta

L'importo giornaliero della retta di ricovero, così come l'importo della quota per le spese personali, viene adeguato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese di marzo di ogni anno, e rimane invariato fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

L'importo della retta giornaliera dell'accoglienza diurna è fissato al sessanta per cento di quella prevista per il ricovero a tempo pieno, se la permanenza nella struttura comprende le ore antimeridiane e pomeridiane e due pasti al giorno. Viene fissata in misura diversa, da caso a caso, a seconda della permanenza più o meno prolungata dell'ospite nella struttura.

Qualora, per gravi esigenze di salute o personali adeguatamente motivate, il beneficiario si assenti dalla struttura, la Q.U. e la Q.C. vengono ridotte di un terzo, per un periodo massimo di dieci giorni; dall'undicesimo giorno la Q.U. e la Q.C. vengono ridotte di due terzi.

Nel caso di assenze diversamente motivate, l'ammissione ai Servizi residenziali viene sospesa e per i giorni di assenza non viene corrisposta la Q.C. Il Servizio può essere ripristinato, previo parere del Servizio Sociale Professionale, al rientro dell'ospite in struttura.

Art. 11

Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa copertura finanziaria. Qualora non vi sia la necessaria disponibilità finanziaria per l'ammissione, entro il medesimo termine di novanta giorni, l'Ufficio invia al richiedente o a chi ne esercita la tutela giuridica una comunicazione con la quale si impegna ad adottare

l'atto amministrativo appena si renda disponibile la somma necessaria, ovvero comunica l'inserimento dell'istanza nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 5.

La comunicazione di rigetto dell'istanza viene inviata entro il medesimo termine di novanta giorni.

Art. 12

Obblighi dei beneficiari

Gli utenti ammessi ai Servizi residenziali socio-assistenziali sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, anche per il tramite delle strutture, qualsiasi variazione relativa alla propria situazione economico-patrimoniale. In tal caso, in deroga ai termini fissati al precedente art. 10, l'Ufficio di Servizio Sociale effettua il ricalcolo della Q.U. retroattivamente dal mese di effettiva variazione della situazione economico-patrimoniale o di concessione di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o Stati esteri.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti o l'accertata falsità delle dichiarazioni rese può comportare la revoca del Servizio.

Art. 13

Obblighi delle strutture

Le strutture che ospitano utenti ammessi ai Servizi residenziali hanno l'obbligo di comunicare entro tre giorni, all'Ufficio di Servizio Sociale, i seguenti accadimenti che li riguardano:

- 1) decesso;
- 2) ricovero in strutture sanitarie. È facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale, trascorsi venti giorni dalla data del ricovero, acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione del caso e disporre l'eventuale revoca del servizio o adottare altri provvedimenti;
- 3) assenze volontarie e rientri o fruizione parziale dei servizi offerti;
- 4) dimissioni volontarie dalla struttura, corredando la comunicazione con una relazione sulle condizioni psico-fisiche e sociali dell'ospite, allo scopo di consentire al Servizio Sociale Professionale di dar seguito alla presa in carico dello stesso.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta la decurtazione della Q.C. per un numero di giorni pari al ritardo con cui la comunicazione viene effettuata.

Art. 14

Controlli

L'Ufficio di Servizio Sociale effettua controlli, anche telematici, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione ai Servizi residenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Art. 15

Norma transitoria

Per consentire un graduale passaggio alle modalità di calcolo della Q.U. e della Q.C.e alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, tutti i beneficiari dei Servizi residenziali devono ripresentare istanza di ammissione entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Entro ulteriori trenta giorni da tale termine l'Ufficio di Servizio Sociale comunicherà a tutti gli ammessi il nuovo importo della Q.U. a loro carico, valido fino al 28 febbraio 2018, salvo la necessità di procedere alla stesura della graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 5 ovvero di inviare comunicazione di rigetto.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa e agli atti di indirizzo e programmazione nazionali e regionali in vigore, nonché ad eventuali altri atti del Comune di Ragusa in materia.

DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI

Premessa: ogni istanza di ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali viene esaminata dal Servizio Sociale Professionale, che esprime parere in merito alla necessità del ricovero in casa di riposo del richiedente, in quanto soluzione assistenziale che più e meglio di altre risponde alle loro esigenze di cura e tutela e contribuisce al miglioramento della qualità di vita.

Stesura della graduatoria: il Servizio Sociale Professionale redige la graduatoria delle istanze pervenute in base al punteggio che ciascuna di esse avrà ottenuto.

Attribuzione del punteggio: il punteggio complessivo di ciascuna istanza ammissibile sarà dato dalla somma dei punteggi dei fattori qui di seguito elencati.

Fattore 1: Ammontare dei trattamenti economici del richiedente

Le istanze vengono ordinate in ordine inverso rispetto alla somma dell'importo annuo netto dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concesse dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel senso che "somma di entità minore" avrà un punteggio maggiore rispetto a "somma di entità maggiore".

Il punteggio massimo attribuito, relativamente a tale fattore, sarà uguale a **n**, posto **n** il numero delle istanze considerate; alla seconda istanza in graduatoria sarà attribuito il punteggio di **n-1**, al terzo il punteggio di **n-2** e così via, fino ad attribuire il punteggio di **1** all'istanza che riporta il valore maggiore.

Fattore 2: Situazione familiare

Ad ogni istanza viene attribuito un punteggio in base alla situazione familiare ed al supporto ricevuto, così come si evince dalla valutazione tecnica effettuata dal Servizio Sociale Professionale, secondo le indicazioni sotto riportate:

- quattro figli o più:	0 punti
- due o tre figli:	2 punti
- un figlio:	4 punti
- coniuge non istituzionalizzato:	4 punti
- sorelle/fratelli:	6 punti
- nipoti discendenti diretti:	6 punti
- parenti di terzo grado:	8 punti
- coniuge ospite di struttura residenziale	10 punti
- assenza di parenti entro il terzo grado:	10 punti
- difficoltà /impedimenti gravi ed oggettivi relativamente al prestare assistenza da parte dei soggetti di cui sopra (su valutazione del Servizio Sociale Professionale)	tra 1 e 4 punti

NB: per ogni istanza potrà essere indicata una sola delle voci sopraelencate ed eventualmente anche l'ultima voce.

Fattore 3: Amministrazione di sostegno/tutela

Un altro punto viene attribuito a chi è sottoposto all'istituto giuridico dell' amministrazione di sostegno o della tutela.

Fattore 4: Non autosufficienza

Viene attribuito un punto alle istanze di persone in condizione di totale non autosufficienza.

Fattore 5: Numero di protocollo

Viene preso in considerazione a parità di punteggio relativamente alla somma dei primi quattro fattori; in tal caso prevale il protocollo con data più lontana.

Fattore 6: Età del richiedente

Viene preso in considerazione, ad ulteriore parità di punteggio relativamente alla somma dei primi cinque fattori; in tal caso prevale l'età più elevata.

APPENDICE

Riferimenti normativi

Codice civile, Libro I, Titolo XII, art. 404 e ss.; Titolo XIII, art. 433 e ss.

Legge 30 marzo 1971 n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito nella legge 26 maggio 2016, n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.

Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291”.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ii.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e ss. mm. ii.

Legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 “Interventi e servizi in favore degli anziani”.

Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”.

Legge regionale 7 agosto 1990, n. 27 “Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l’attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani, e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali”.

Regione Siciliana Decreto Presidenziale 28 maggio 1987 “Regolamento-tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali”.

Regione Siciliana Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.

Regione Siciliana Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 – Allegato F “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.

Piano di Zona Distretto socio-sanitario D44 Triennio 2013-2015.